CITTA' di ALTAMURA

V SETTORE - COMANDO POLIZIA LOCALE

SEZIONE COMANDO

Via del Mandorlo, n. 21

Tel. 080/3165173 - fax 080/3165180 polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it

Ordinanza Sindacale Nr.91 del 14/12/2021

Oggetto:ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AREE ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 15 DICEMBRE 2021 AL 9 GENNAIO 2022

LA SINDACA

- Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge n°126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella Legge n.35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
- Visto, da ultimo, il D.L. n.172 del 26 novembre 2021, recante ulteriori misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID 19;
- Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID 19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;
- Considerato che, presumibilmente, in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nel centro storico cittadino, nelle vie limitrofe e negli spazi di aggregazione siti nelle periferie della città, un più intenso afflusso di cittadini e di turisti con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di persone, che potrebbero venire tra loro in contatto, con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

- Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà anche un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di abituale, in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;
- Stanti le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto che non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento tra le persone non conviventi e pertanto si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione del virus;
- Viste le segnalazioni pervenute presso il Comando di Polizia Locale, sul mancato rispetto delle misure attualmente già previste al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;
- Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Altamura occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. n. 82362 del 02.12.2021 con la quale vengono illustrate le principali novità introdotte dal legislatore con il D.L. n. 172 del 26.11.2021, nella quale viene ribadita l'esigenza di potenziare le attività di controllo, riguardante sia i diversi ambiti di applicazione del green pass sia l'insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico, con necessità conseguente di intensificare i servizi nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida, chiarendo che "*secondo la stessa logica implementativa, andranno altresì programmati i servizi di controllo delle festività natalizie e di fine anno*";
- Vista la nota della Prefettura di Bari prot.n. 164448/12B1/AreaI^O.S.P. del 2 dicembre 2021, contenente indicazioni applicative circa le misure di cui al D.L. n. 172/2021, nonché il piano per l'effettuazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni emergenziali in vigore;
- Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio

nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art.1 del DPCM del 2 marzo 2021;

- Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
- Visto l'art. 50, comma 5 del TUEL e ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione, e urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini;

ORDINA

dal giorno 15 dicembre 2021 sino al giorno 09 Gennaio 2022 compreso, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, l'obbligo di indossare all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi indicati dalla presente ordinanza:

- Centro storico cittadino, delimitato da Piazza Resistenza, Via Garibaldi, Via dei Mille (da intersezione Via Garibaldi sino a intersezione Via Gravina), Via Vittorio Veneto, Piazza Unità d'Italia, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Umberto I;
- Parchi giochi e aree verdi di Via Manzoni, Via Parisi, via Francesco Stacca e Parco San Giuliano, Via Matera;
- Cimitero cittadino;
- tutte le aree mercatali della città.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del DPCM 2/3/2021 e successive proroghe:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

La violazione della disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad

euro 1000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35.

Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

Avverte che ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n. 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00:01 del giorno 15 dicembre 2021 alle ore 24:00 del giorno 09 Gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Altamura.

La presente Ordinanza sia trasmessa a:

- Sig. Prefetto di Bari
- Sig. Questore di Bari
- Comandante Compagnia dei Carabinieri di Altamura
- Comandante Tenenza Guardia di Finanza di Altamura
- Comandante Polizia Locale di Altamura

LA SINDACA

Avv. Rosa MELODIA